

# Contrattazione decentrata

## Relazioni sindacali

Strumenti principali per le relazioni sindacali in sede decentrata:

- 1) Informazione**
- 2) Confronto**
- 3) Contrattazione**
- 4) Organismi paritetici**

# Novità Relazioni Sindacali

## CCNL 2016-2018

Le relazioni sindacali, rispetto ai vecchi contratti, conoscono le seguenti novità:

- L'informazione preventiva, che riguarda tutte le materie oggetto di confronto e contrattazione
- L'istituto della Concertazione viene sostituito con quello del Confronto
- Aumentano le materie oggetto di contrattazione
- Viene limitato e disciplinato il ricorso al c.d. “atto unilaterale”
- Viene istituito l'organismo paritetico con funzioni informative e propositive negli enti con più di 300 addetti o nelle Province in forma associata

# Relazioni Sindacali Informazione

Con il nuovo CCNL l'**informazione**, che è il presupposto di corrette relazioni sindacali, ha le seguenti caratteristiche:

- Deve essere data preventivamente;
- Il suo contenuto deve essere tale da permettere a OO.SS. e RSU di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla;
- Tempi, modi e i contenuti devono permettere a OO.SS. e RSU una valutazione approfondita delle misure da adottare e la possibilità di esprimere osservazioni e proposte.

Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali gli artt. 5 e 7 del CCNL 2016 – 2018 prevedano il confronto o la contrattazione.

In particolare si evidenzia che l'art. 14, comma 3, del CCNL 1.4.1999 mantiene in vita il confronto tra le parti, almeno tre volte l'anno, sull'andamento del lavoro straordinario.

# Relazioni Sindacali Informazione

Con il nuovo CCNL l'**informazione**, che è il presupposto di corrette relazioni sindacali, ha le seguenti caratteristiche:

- Deve essere data preventivamente;
- Il suo contenuto deve essere tale da permettere a OO.SS. e RSU di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla;
- Tempi, modi e i contenuti devono permettere a OO.SS. e RSU una valutazione approfondita delle misure da adottare e la possibilità di esprimere osservazioni e proposte.

Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali gli artt. 5 e 7 del CCNL 2016 – 2018 prevedano il confronto o la contrattazione.

In particolare si evidenzia che l'art. 14, comma 3, del CCNL 1.4.1999 mantiene in vita il confronto tra le parti, almeno tre volte l'anno, sull'andamento del lavoro straordinario.

# Relazioni Sindacali Confronto

## **Sono oggetto di confronto con le OO.SS. e le RSU:**

- a) l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro;
- b) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
- c) l'individuazione dei profili professionali;
- d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa;
- e) i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell'attribuzione della relativa indennità;
- f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati
- g) la verifica delle facoltà di implementazione del Fondo risorse decentrate in caso di riduzione delle risorse per PO;
- h) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'amministrazione;
- i) negli enti con meno di 300 dipendenti, linee generali di riferimento per la pianificazione delle attività formative.

NB: Resta fermo che in merito al calendario scolastico di cui agli articoli 30, 31 e 32 del CCNL del 14.9.2000 il riferimento alla concertazione viene inteso quale confronto.

## **La procedura prevede:**

- › Trasmissione delle informazioni da parte dell'ente
- › Degli incontri successivi o su richiesta dell'ente o da parte delle OO.SS./RSU entro 5 giorni dalla trasmissione delle informazioni;
- › Un tempo massimo di 30 giorni per il confronto,
- › Adozione di un verbale con le posizioni emerse al termine del periodo di 30 giorni.

# Contrattazione Decentrata

I soggetti sindacali titolari della **contrattazione integrativa** sono:

## Per i lavoratori:

- a) la RSU;
- b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL (le sigle non firmatarie sono quindi escluse)

Per la parte datoriale:

La delegazione trattante tra i cui componenti, designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti, è individuato il presidente.

## Durata

Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4 del CCNL 2016 - 2018. I criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per le risorse decentrate tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale.

Il CCDI deve contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della sua attuazione e conserva la propria efficacia fino alla stipulazione del successivo CCDI

La durata massima delle procedure negoziali non è un termine perentorio; se le parti sono concordi, la procedura negoziale, può superare i limiti indicati dal CCNL.

# Contrattazione Decentrata

Le materie oggetto di contrattazione sono 24 e si dividono in 2 aggregati:

1) Quelle per cui c'è l'obbligo a contrattare (11 materie)

**Obbligo a contrattare significa obbligo di attivare la relazione della contrattazione, senza che, tuttavia, se non si raggiunga l'accordo, occorra una stipulazione consensuale tra le parti delle conseguenti clausole.**

*Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, "Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 10[1], qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere k), l), m), n), o), p), q), r), s), t),z)".*

# Contrattazione Decentrata

## **Materie per cui c'è l'obbligo a contrattare (in grassetto quelle non presenti nei vecchi CCNL)**

- k) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 24, comma 3 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile;**
- l) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 23, commi 2 e 4, in merito, rispettivamente, all'arco temporale preso in considerazione per l'equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni effettuabili nel mese;**
- m) le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
- n) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 53, comma 2;
- o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell'art. 38-bis del CCNL del 14/9/2000;
- p) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;**
- q) l'elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario multiperiodale, ai sensi dell'art. 25, comma 2;
- r) l'individuazione delle ragioni che permettono di elevar e, fino ad ulteriori sei mesi, l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell'art. 22, comma 2;**
- s) l'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell'art. art. 38 del CCNL del 14.9.2000;**
- t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l'organizzazione di servizi;
- z) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall'art.23, comma 8, in materia di turni di lavoro notturni.



# Contrattazione Decentrata

2) quelle per cui c'è l'obbligo a stipulare (13 materie)

**Obbligo a stipulare significa, invece, obbligo di giungere all'accordo condiviso sul contenuto delle clausole contrattuali.**

*Ai sensi dell'articolo 8, comma 5,: “Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), j), u), v), w) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 10, l'ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45”.*

# Relazioni Sindacali

## CCNL 2016-2018 - Contrattazione

### **Materie per cui c'è l'obbligo a stipulare (in grassetto quelle non presenti nei vecchi CCNL)**

- a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo;
- b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;
- c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche;
- d) l'individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;**
- e) l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;**
- f) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità
- g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
- h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;**
- i) l'elevazione della misura dell'indennità di reperibilità**
- j) la correlazione tra i compensi posizione e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
- u) l'incremento delle risorse attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo risorse decentrate
- v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
- w) il valore dell'indennità di funzione, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo.**

# Organismi paritetici

**Con il nuovo CCNL vengono istituiti due nuovi organismi paritetici:**

## **L'Osservatorio nazionale paritetico**

Si tratta un istituto a composizione paritetica (OO.SS. Firmatarie e ARAN) con 2 compiti:

- 1) monitorare i casi e le modalità con cui ciascun ente adotta gli atti unilaterali ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, D. Lgs. n. 165/2001 verificando soprattutto la sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa.
- 2) essere sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati.

# Organismi paritetici

## Organismo paritetico per l'innovazione

E' istituito presso tutte le amministrazioni con più di 300 dipendenti e nelle Province in forma associata ed è finalizzato al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali firmatarie, con i seguenti compiti:

- a) esamina progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi al fine di formulare proposte all'ente o alle parti negoziali. I progetti possono essere inoltrati dalle organizzazioni firmatarie o da gruppi di lavoratori.
- b) riceve informazione sugli andamenti occupazionali; sul personale con rapporto di lavoro a tempo parziale e sulle relative ore di lavoro straordinario e supplementare; sui contratti a tempo determinato; sui contratti di somministrazione a tempo determinato; sulle assenze di personale.

L'organismo si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l'ente manifesti un'intenzione di progettualità organizzativa innovativa.

Può svolgere analisi, indagini e studi; può adottare un proprio regolamento.

Anche gruppi di lavoratori possono presentare proposte o progetti su tali temi.

# Andamento contrattazione decentrata

Regione	Comune	Nome ente	da sottoscrizione	periodo vigenza
Lazio	Roma	Roma capitale	18/10/19	1/7/2019 fino a modifica nuove disposizioni
Piemonte	Torino	Comune di Torino		NULLA
Liguria	Genova	Comune di Genova	23/12/19	2019-2021
Lombardia	Milano	Comune di Milano	27/02/20	2020-2022
Emilia Romagna	Bologna	Comune di Bologna	28/12/18	31/12/2018 fino a nuovo
Toscana	Firenze	Comune di Firenze	28/06/19	2019-2021
Marche	Ancona	Comune di Ancona	20/12/19	2019-2021
Abruzzo	l'Aquila	Comune di L'Aquila	07/02/20	2019-2021
Molise	Campobasso	Comune di Campobasso	07/08/19	2019-2021
Umbria	Perugia	Comune di Perugia	28/11/16	1/1/17 fino a nuovo (salvo istituti)
Campania	Napoli	Comune di Napoli		solo accordi su modalità utilizzo risorse decentrate
Calabria	Catanzaro	Comune di Catanzaro	10/06/19	2019-2021
Puglia	Bari	Comune di Bari	20/12/19	2019-2021
Basilicata	Potenza	Comune di Potenza	15/11/16	2016-2018 + Accordi ponte 2018 e 2019
Sardegna	Cagliari	Comune di Cagliari	23/12/19	2019-2021
Sicilia	Palermo	Comune di Palermo	24/02/20	2019-2021